



Oggetto: parere sul DDLR n. 148, recante “Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell’autonomia dei giovani e delle pari opportunità”, presentato dalla Giunta regionale in data 18.10.2021.

La presente nota, relativa al sopra citato Disegno di legge n. 148, viene inviata dal Garante regionale dei diritti della persona alla Sesta Commissione consiliare permanente. Tale nota può anche ritenersi come un parere reso ai sensi dell’art. 7, co. 1, lett. e), della Legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, recante «Istituzione del Garante dei diritti della persona e del Difensore civico regionale».

Si premette che la corposa normativa viene a disciplinare, in modo compiuto, il tema in oggetto, dopo una vasta preparazione, culminata con gli Stati generali della famiglia, abrogando le singole norme settoriali che si sono articolate nel tempo e nella innovata visione di una prospettiva unitaria della centralità della famiglia, in ordine alla quale si esprime un vivo apprezzamento.

Per quanto non rientri nella competenza di questo Organo di garanzia valutare nel merito le singole provvidenze economiche previste nelle varie fattispecie, in relazione alle scelte di fondo che le reggono, preme sottolineare come si ritenga particolarmente positivo ogni riferimento, come esigenze o principi di base, al *“rafforzamento dell’educazione civica”* (art. 13, co. 2, lett. a), agli *“interventi di prevenzione e contrasto alla povertà educativa e ai fenomeni di disagio giovanile, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali”* (art. 13, co. 2, lett. c), al concetto di *“educazione sociale”* (art. 17, co. 1, lett. d), all’educare *“al rispetto di se stessi e degli altri, alla gestione del conflitto al fine di promuovere l’integrazione e la coesione sociale”* (ivi, lett. e), alle *“buone pratiche al fine di promuovere comportamenti sani e scelte di vita consapevoli”* (ivi, lett. f), agli *“interventi formativi”* (art. 19, co. 1), alla *“formazione civica, sociale, culturale e professionale”* (art. 19, co. 2, lett. b) in funzione di *“un più ampio progetto di vita”* (art. 19, co. 3), nonché il contesto di una *“educazione permanente e formazione continua”* (art. 23, co. 2, lett. d).

All’art. 4 sono indicati vari partecipanti al tavolo regionale per le politiche familiari: valuti il legislatore sull’opportunità di inserire, in tale elencazione, anche il Garante regionale dei diritti della persona in riferimento alla sua specifica funzione di Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (oltre a quella di Garante dei diritti delle persone private della libertà personale e di Garante delle persone discriminate).

L’art. 5, co. 2, dispone in particolare ed in presenza degli ulteriori requisiti lì previsti, che la Carta famiglia venga attribuita al genitore residente per un periodo di almeno ventiquattro mesi continuativi nel territorio regionale ed appartenente alle categorie ivi elencate. A tale proposito si rammenta che la Corte costituzionale, con la sentenza 25 maggio 2018, n. 107, ha affermato che *“mentre la residenza costituisce, rispetto a una provvidenza regionale, un criterio non irragionevole per l’attribuzione del beneficio, non altrettanto può dirsi quanto alla residenza protratta per un predeterminato e significativo periodo di tempo. La previsione di un simile requisito, infatti, ove di carattere generale e dirimente, non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e uguaglianza, in*

quanto introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata prolungata della residenza e le situazioni di bisogno e di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che il linea astratta ben possono connotare la domanda di accesso al sistema di protezione sociale". Pertanto, si tenga presente che qualche dubbio di legittimità costituzionale della disposizione in oggetto potrebbe essere sollevato, anche se potrebbe replicarsi che la giurisprudenza costituzionale citata si riferisce provvidenze a favore di soggetti "in stato di bisogno e di disagio" tali da adire al "sistema di protezione sociale" (nella fattispecie: assicurazioni e pensioni sociali): condizioni che non sono rinvenibili o paragonabili alla normativa in esame di "politica della famiglia" e di promozione delle relative varie attività od opportunità.

L'art. 24, co. 3, prevede la possibilità, per ciascun Comune, di istituire una Consulta comunale per i giovani residenti "di età compresa fra i quattordici anni compiuti e i trentasei anni con compiuti". Si fa presente che vari Comuni già prevedono una Consulta giovanile, ma con range di età i più diversi e difformi: ad esempio (tratti da <http://www.giovanifvg.it/contenuti.php?area=Associazione%20e%20Partecipazione&sez=1125>), Aviano da 18 a 35, Buia da 14 a 25, Sedegliano da 14 a 26, Trieste da 16 a 31, Arterga da 14 a 22, Casarsa della Delizia da 17 a 30. Appare razionale, pertanto, prevedere una uniformità per tutti gli Enti territoriali.

All'art. 29, co. 2, potrebbe essere opportuno inserire anche un sostegno per la depressione *post partum*, visto che la disposizione comunque contempla l'assistenza successiva al parto per le gravidanze a rischio: una riflessione che potrebbe anche portare alla modifica in tal senso della relativa rubrica.

Infine, sembra opportuno inserire, dopo l'art. 38, una clausola valutativa per comprendere, a distanza di tempo (di solito un triennio) lo stato di attuazione della legge, dando evidenza dei risultati ottenuti.

Ovviamente, si trascurano alcune osservazioni relative meramente al *drafting* quali l'omogeneità delle citazioni ed alcune mende formali (ad es: all'art. 10 la citata legge 6 giugno 2016, non reca il n. 10, ma il n. 106).

Il Garante regionale dei diritti della persona
Prof. Paolo Pittaro

f.to digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.